



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

N. SIUS XX

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. XX	Presidente
dott. XX	Magistrato Sorv. XX
dott. XX	Esperto
dott. XX	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data XX e preso atto delle conclusioni del P.G. e del difensore, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza iscritto al n.ro SIUS XX promosso da XX, nato a XX il XX, attualmente in esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3, ordinata con sentenza XX e XX), di cui il magistrato di sorveglianza di XX ha disposto l'esecuzione, rigettando l'istanza di revoca anticipata pervenuta, con provvedimento in data XX;

letta l'impugnazione tempestivamente presentata nell'interesse del XX;

OSSERVA

Con l'ordinanza sopra citata il Magistrato di sorveglianza di XX ha rigettato una istanza di revoca anticipata pervenuta dall'interessato nell'imminenza del fine pena dell'istante, a lungo detenuto presso la Casa Reclusione di XX in esecuzione della pena di anni 30 di reclusione per fatti di associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio e associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, l'a.g. ribadiva la sussistenza di una attuale pericolosità sociale dell'istante, di cui si sottolineava la gravità dei delitti commessi, i precedenti, l'inserimento con ruolo di rilievo nell'organizzazione criminale denominata clan XX, operante in XX e zone limitrofe, la

partecipazione formale alle attività propositegli in istituto ma anche l'assenza di manifestato allontanamento dalle passate condotte attraverso una revisione critica seria.

Nell'impugnazione in suo favore, la difesa del XX ha sottolineato la regolarità e proficuità del percorso intramurario dell'interessato, ha aggiunto che il magistrato di sorveglianza si è invece limitato a motivare unicamente sui precedenti, pur gravi, senza dare il giusto peso alla partecipazione al trattamento evidenziata dall'odierno reclamante.

L'impugnazione può essere rigettata, con conseguente conferma del provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Dagli atti risulta effettivamente che il XX abbia eseguito una lunga pena detentiva in relazione a delitti di particolare allarme sociale, maturati in un contesto associativo criminale, nel quale egli stesso, secondo la condanna, aveva un ruolo preminente, radicato nelle zone di provenienza del reclamante. Si tratta dei medesimi luoghi, per altro, ove al fine pena lo stesso ha poi fatto rientro iniziando ad eseguire la misura di sicurezza.

In particolare, al di là dei numerosi precedenti a far data dagli anni '70, è necessario sottolineare che i fatti che sostanziano la condanna associativa si riferiscono pure ad episodi accaduti in costanza di detenzione, in particolare sino all'anno 2001 (cfr. sentenza Corte Appello XX, che parla delle intercettazioni in cui si riferisce delle disposizioni impartite dall'istante, circa gli stipendi da attribuire agli affiliati).

Non si evince, inoltre, per come già sottolineato dal magistrato di sorveglianza, alcun percorso serio di revisione critica delle passate scelte devianti.

Alla luce dell'istruttoria sin qui succinta, ad avviso del Collegio non può dunque accogliersi l'impugnazione pervenuta dalla difesa dell'interessato e deve confermarsi il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza di XX ha ordinato l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3.

Ritiene questo Tribunale di sorveglianza che infatti sussistano ragioni fondate per disporre l'esecuzione della misura di sicurezza nella misura già indicata.

Il XX è persona che, per i reati commessi, e per le informazioni pervenute dall'istituzione penitenziaria e dal territorio, appare ancora socialmente pericolosa. Lo stesso ha commesso reati particolarmente gravi, con inserimento con ruolo di spicco in un gruppo criminale operante sul territorio, proprio quello nel quale alla scarcerazione si è reinserito.

Tali dati appaiono di per sé dirimenti circa la necessità della misura di sicurezza, unitamente all'assenza nel periodo di detenzione vissuto di elementi concreti concernenti un avviato percorso di

riflessione critica in ordine ai gravissimi delitti agiti (nelle scarse note pervenute ci si limita a registrare l'affermazione non meglio circostanziata dell'interessato di aver rotto i suoi legami con "il passato e le dinamiche devianti", avendo come unico obbiettivo coltivare gli affetti familiari).

Occorre quindi rigettarsi l'impugnazione in favore del condannato, confermando la necessità che il XX sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3, sempre salva la possibilità di richiederne revoca anticipata con nuova valutazione ad opera del competente magistrato di sorveglianza.

P.Q.M.

Visti gli artt.54,69 bis O.P. nonché 666 e 678 c.p.p.

RIGETTA

L'impugnazione proposta da XX, sopra generalizzato, avverso il provvedimento emesso in data XX dal Magistrato di Sorveglianza di , disponendo che lo stesso esegua la misura di sicurezza per la durata di anni tre, con decorrenza dalla sottoposizione già avvenuta a seguito del provvedimento del magistrato di sorveglianza di XX.

Comunicazioni come per legge.

Così deciso in Perugia il 25.06.2020

Il Magistrato est.

XX

Il Presidente

XX

Depositata in Cancelleria il

Il Cancelliere